

REGOLAMENTO (CE) N. 661/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2004

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 24 febbraio 2004 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) (di seguito «il richiedente») per conto dell'unico produttore comunitario che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di cumarina.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è la cumarina, normalmente dichiarata al codice NC ex 2932 21 00 (di seguito «il prodotto in questione»), originaria della Repubblica popolare cinese. Tale codice NC è indicato unicamente a titolo informativo.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è la cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia (di seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta») normalmente dichiarato allo stesso codice NC del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore oggetto di possibile elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio ⁽²⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo in India e in Thailandia.

- (7) Gli elementi di prova a disposizione sono i seguenti:

Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dall'India e dalla Thailandia nella Comunità ha subito una notevole modificazione, senza che apparentemente vi sia per tale cambiamento una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all'istituzione del dazio. La modificazione della configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in India e in Thailandia della cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto in questione provenienti dall'India e dalla Thailandia sembrano aver sostituito le importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

Infine, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

⁽²⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1).